



## **CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**

**causa N. 1/2015 VG – decreto ex art. 53.1 Legge 1° marzo 2010 n. 42**

LA CORTE,

visto il decreto presidenziale del 29 giugno 2015, in forza del quale la Corte – assegnando il procedimento al Presidente e al giudice Paul Matthews - ha esercitato il generale potere giurisdizionale di controllo e di supervisione - che le compete rispetto a qualsiasi trust regolato dalla legge della Repubblica di San Marino (art. 53.1, L. 1° marzo 2010, n. 42) - sulle singolari vicende narrate nell'istanza presentata il 26 giugno 2015 dal guardiano del trust "ELBA" (d'ora innanzi "il Trust") e sui tempi del loro svolgimento;

### **CONSIDERATO**

che dall'istruttoria svolta circa le vicende del Trust è emerso

1. che il trustee Fincompany S.p.A. si è dimesso dall'ufficio il 3 aprile 2013, inviando comunicazione al guardiano del Trust, geom. Giuseppe Moretti, residente nella Repubblica, e al disponente, signor Giorgio Manuzzi, residente in Italia;
2. che il guardiano, al quale competeva il potere/dovere di nominare un nuovo trustee ai sensi dell'art. 13.6 dell'atto istitutivo del Trust, si limitava a chiedere un nome al dipendente della Fincompany che aveva seguito l'amministrazione del Trust fino a qualche mese prima e null'altro faceva dopo avere ricevuto nessuna indicazione;
3. che il trustee sollecitava il guardiano con lettera del 24 novembre 2014;
4. che il guardiano si rivolgeva alla Corte con ricorso datato 6 maggio 2015, ma depositato il 26 giugno successivo;
5. che la Corte dava luogo all'audizione del legale rappresentante del trustee, del guardiano, del dipendente del trustee che fino al momento delle proprie dimissioni aveva seguito il Trust e, infine, del disponente assistito dal proprio legale, e in tali occasioni acquisiva documentazione;
6. che, con atto sottoscritto il 14 dicembre 2015, il guardiano ha nominato il nuovo trustee in persona della srl "Staf Fiduciaria & Trust Italia", con sede in Forlì, Corso della Repubblica n. 186;

### **OSSERVA QUANTO SEGUE**

La negligenza del guardiano Giuseppe Moretti è di tutta evidenza. Egli è anche l'amministratore unico della società Kea, della quale il trustee è l'unico azionista, ma, interrogato dal Presidente, non ha saputo dire nulla dell'attività della società; e ciò nonostante che la società Kea sia proprietaria dell'unico cespite del Trust, cioè la partecipazione del 95% nella Immobiliare San Crispino, una srl italiana proprietaria di immobili. Il ricorso che il guardiano ha presentato oltre due anni dopo le dimissioni del trustee è uno scritto informe, al quale nessun documento è stato allegato. Se esistesse un albo dei guardiani, il signor Moretti sarebbe un serio candidato per la radiazione.

Non migliore è il giudizio della Corte sul trustee. Il trustee è rimasto totalmente inerte per due anni dopo le dimissioni; non soltanto non si è rivolto al Tribunale, prima, né poi alla Corte per sollecitare la nomina di un nuovo trustee – attività che l'art. 53.2 della legge sul trust consente a "qualsiasi interessato" – ma ha trascurato di compiere qualunque atto di gestione del fondo in trust, perfino di richiedere la convocazione dell'assemblea della società Kea che non si riunisce da anni, come se effetto delle presentate dimissioni potesse essere l'esonero dall'adempimento delle proprie obbligazioni quale trustee. Il che è ancora più grave se si considera che i beneficiari del Trust sono minori (i figli del disponente).

Non sono sfuggite alla Corte le vicende penali che hanno interessato il disponente tanto in Italia che nella Repubblica ed è noto alla Corte il loro legame con il Trust, dato che la partecipazione nell'Immobiliare San Crispino srl è attualmente sotto sequestro per ordine

#### **REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore  
T +378 (0549) 882 989 / 885 462  
[cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm](mailto:cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm)



## CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

causa N. 1/2015 VG – decreto ex art. 53.1 Legge 1° marzo 2010 n. 42

del Tribunale di Forlì nell'ambito del procedimento penale n. 118/2011. Tutto questo, però, nulla ha da spartire con la protezione degli interessi dei beneficiari del Trust. Infatti, ove un trustee ritenga che il trust del quale egli è trustee sia uno strumento di riciclaggio o rappresenti il provento di un reato o per qualsiasi altra ragione debba essere portato all'attenzione della giustizia penale è suo dovere rappresentare la situazione al competente organo inquirente o, se in dubbio, rivolgersi alla Corte come previsto dall'art. 53.5, L. 1° marzo 2010, n. 42; in mancanza di questo, egli non può prendere le distanze dal trust astenendosi dall'adempiere le proprie obbligazioni perché questo comporta una seria violazione delle regole che presiedono alla condotta di un trustee.

La Cancelleria **comunica** questo decreto al disponente del trust ELBA signor Giorgio Manuzzi, al guardiano geom. Giuseppe Moretti, al trustee cessato Fincompany S.p.A., al Responsabile dell'Ufficio Registro dei Trust e al Capo del Dipartimento Vigilanza di Banca Centrale.

Borgo Maggiore, 16 dicembre 2015

Maurizio Lupoi

Paul Matthews